

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1109 del 06/03/2023
Oggetto	REG. REG. N° 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE CAMPO POZZI (5 OPERE DI PRESA) UBICATO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), LOCALITÀ PONTE NUOVO, AD USO INDUSTRIALE (LAVAGGIO INERTI, ANTINCENDIO, SERVIZI IGIENICI, ABBATTIMENTO POLVERI E IRRIGAZIONE AREE VERDI) - PROC. PCPPA0206 - SINADOC 21690/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1147 del 06/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei MARZO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N° 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

**CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA MEDIANTE CAMPO POZZI (5 OPERE DI PRESA) UBICATO
IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), LOCALITÀ PONTE NUOVO, AD USO
INDUSTRIALE (LAVAGGIO INERTI, ANTINCENDIO, SERVIZI IGIENICI,
ABBATTIMENTO POLVERI E IRRIGAZIONE AREE VERDI) - PROC.
PCPPA0206 – SINADOC 21690/2022.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute

nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- in data 15/11/2000 (pervenuta in data 20/11/2000 ed assunta al n° 6799 del protocollo regionale), il legale rappresentante della ditta Padana Inerti S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 00527170187), aveva presentato alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza, istanza di concessione, ai sensi della L. n° 36/1994 e del D.P.R. n° 238/1999 (MODULO E - riconoscimento o concessione preferenziale) per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale mediante n° 5 pozzi esistenti, ubicati in Comune di Gossolengo (PC) - aventi portata massima pari a 45 l/s e volume di prelievo di 268.500 mc/anno - che veniva registrata con il codice di procedimento PCPPA0206;
- il procedimento di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale ARPAE n. 73 del 15/07/2021, è di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

DATO, INOLTRE, ATTO che nelle more della conclusione del predetto procedimento, il legale rappresentante della ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 02503180354), nuova proprietaria del terreno ove è ubicato il campo pozzi di cui trattasi, ha presentato a questo Servizio, in data 25/05/2022 (pervenuta in data 31/05/2022 ed assunta al n° 90128 del protocollo ARPAE), una nuova istanza di rilascio della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto campo pozzi – contenente anche la richiesta di aumento del volume annuo del prelievo, che mantiene il codice di procedimento PCPPA0206, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante 5 pozzi aventi le profondità sotto indicate:
 - pozzo 1: 124 m.,
 - pozzo 2: 125 m.,
 - pozzo 3: 18 m.,
 - pozzo 4: 28 m.,
 - pozzo 5: 37 m. (funzionante solo in caso di soccorso);
- ubicazione dei 5 pozzi: Comune di Gossolengo (PC), Località Ponte Nuovo, su terreni di proprietà della ditta richiedente, censiti al N.C.T. del medesimo succitato Comune come segue:
 - pozzo 1: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.297 Y: 4.980.682,
 - pozzo 2: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.327 Y: 4.980.758,
 - pozzo 3: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.302 Y: 4.980.708,
 - pozzo 4: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.301 Y: 4.980.671,
 - pozzo 5: al Foglio n° 18, mappale n° 134; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.349 Y: 4.980.788;
- destinazione della risorsa: ad uso industriale (lavaggio inerti, antincendio, servizi igienici, abbattimento polveri e irrigazione aree verdi);
- portata massima di esercizio pari a complessivi l/s 49,50 (in considerazione che il pozzo 4 funziona fuori dalle ore di lavorazione e, quindi, non in contemporanea con gli altri pozzi e che neppure il pozzo 5 funziona contemporaneamente agli altri essendo non attrezzato e utilizzato solamente in caso di necessità di soccorso);
- volume d'acqua complessivamente prelevato dai 5 pozzi pari a mc/annui 382.800;
- corpo idrico interessato per tutti e 5 i pozzi: cod. 0032ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA - LIBERO (limite acquifero A2: pozzo 1 mt. 66,70, pozzo 2 mt. 67,00, pozzo 3 e 4 mt 66,70 e pozzo 5 mt. 68,20 da p.c.);

VISTA la Determinazione sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare in sostituzione del Responsabile dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna n. 17718 del 12/09/2022 con la quale è stato stabilito *“di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale*

20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Relazione tecnica idrogeologica finalizzata alla richiesta di regolarizzazione della concessione preferenziale PCPPA0206 di campo pozzi esistente ad uso industriale, abbattimento polveri, igienico sanitario ed irriguo aree verdi proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A.” disponendo che “il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare”;

DATO, ALTRESÌ, ATTO che:

- dall’esame della documentazione agli atti e, in particolare:
 - la comunicazione di lettura del contatore con la quale si dichiarava che, nell’anno 2021 la ditta di cui trattasi ha derivato, dall’opera di presa in parola, 296.400 mc anziché i 268.500 mc/anno richiesti con la succitata istanza protocollo regionale n. 6799/2000;
 - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della ditta Emiliana Conglomerati S.p.A., su richiesta di questo Servizio, pervenuta il 20/07/2022 (ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 120720) con la quale veniva data conferma dell’avvenuto sopra descritto prelievo di volumi eccedenti a quelli concessi;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla medesima ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 104/2022 del 09/08/2022 per violazione all’art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e ss.m. e ii. nonché dell’art. 49, comma 1, del R.R. 41 del 20/11/2001 e dell’art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 300 del 12/10/2022 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “industriale”;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti ulteriori prescrizioni:

- in caso di accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;
- di subordinare il rilascio del rinnovo della presente concessione all'effettuazione, a carico del concessionario, di una prova di portata (almeno a cinque gradini di cui uno con $Q \geq 55$ l/sec – almeno 5 l/s in più rispetto alla portata massima concessa) con relativa determinazione della portata critica dell'opera di presa di cui trattasi;

RITENUTO, ALTRESÌ, sulla base della localizzazione del pozzo e del volume del prelievo annuo richiesto e ai fini della tutela della risorsa idrica, di limitare la durata della presente concessione ad anni cinque;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 23/09/2022 ed assunto al n° 155897 del protocollo ARPAE);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (pervenuto in data 13/10/2022 ed assunto al n° 167872 del protocollo ARPAE);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (pervenuto in data 21/02/2023 ed assunto al n° 31060 del protocollo ARPAE);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto quale indennizzo per l'uso abusivo della risorsa demaniale e per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023 (accordata la richiesta eccezione della prescrizione dei canoni dal 2001 al 2012 formulata nell'anno 2018);
- ha versato in data 03/03/2023 la somma pari a 2.441,08 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PCPPA0206;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta **Emiliana Conglomerati S.p.A.** (C.F. e P.I.V.A. 02503180354), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0206, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante 5 pozzi aventi le profondità sotto indicate:
 - pozzo 1: 124 m.,
 - pozzo 2: 125 m.,
 - pozzo 3: 18 m.,

- pozzo 4: 28 m.,
 - pozzo 5: 37 m. (funzionante solo in caso di soccorso);
 - ubicazione dell'opera di presa costituita dai 5 pozzi: Comune di Gossolengo (PC), Località Ponte Nuovo, su terreni di proprietà della ditta richiedente, censiti al N.C.T. del medesimo succitato Comune come segue:
 - pozzo 1: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.297 Y: 4.980.682,
 - pozzo 2: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.327 Y: 4.980.758,
 - pozzo 3: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.302 Y: 4.980.708,
 - pozzo 4: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.301 Y: 4.980.671,
 - pozzo 5: al Foglio n° 18, mappale n° 134; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.349 Y: 4.980.788;
 - destinazione della risorsa: ad uso industriale (lavaggio inerti, antincendio, servizi igienici, abbattimento polveri e irrigazione aree verdi);
 - portata massima di esercizio pari a complessivi l/s 49,50 (in considerazione che il pozzo 4 funziona fuori dalle ore di lavorazione e, quindi, non in contemporanea con gli altri pozzi e che neppure il pozzo 5 funziona contemporaneamente agli altri essendo non attrezzato e utilizzato solamente in caso di necessità di soccorso);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato dai 5 pozzi pari a mc/annui 382.800;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2027**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/03/2023;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023 è stato pagato;

5. **di dare, altresì, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.441,08 euro, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta **Emiliana Conglomerati S.p.A.** (C.F. e P.I.V.A. 02503180354) - codice pratica PCPPA0206.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da da n° 5 pozzi aventi le seguenti profondità, colonne e pareti filtranti ed equipaggiamenti:

- pozzo 1: profondità mt. 124, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 55 kW., dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 68 e m 71, tra m 88 e m 92, tra m 95 e m 103 e tra m 113 e m 122 dal piano di campagna,
- pozzo 2: profondità mt. 125, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 373, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 22 kW., dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 69 e m 75 e tra m 90 e m 94 dal piano di campagna.
- pozzo 3: profondità mt. 18, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,2 kW., dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 15 e m 18 dal piano di campagna.
- pozzo 4: profondità mt. 28, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 273, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,2 kW., dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 20 e m 28 dal piano di campagna.
- pozzo 5: profondità mt. 37, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 300, non equipaggiato, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 24 e m 27 dal piano di campagna.

2. L'opera di presa costituita dai 5 pozzi è sita in Comune di Gossolengo (PC), Località Ponte Nuovo, su terreni di proprietà della ditta richiedente, censiti al N.C.T. del medesimo succitato Comune come segue:

- pozzo 1: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.297 Y: 4.980.682,

- pozzo 2: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.327 Y: 4.980.758,
- pozzo 3: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.302 Y: 4.980.708,
- pozzo 4: al Foglio n° 24, mappale n° 24; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.301 Y: 4.980.671,
- pozzo 5: al Foglio n° 18, mappale n° 134; coordinate ED 50 UTM 32: X: 547.349 Y: 4.980.788;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (lavaggio inerti, antincendio, servizi igienici, abbattimento polveri e irrigazione aree verdi).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima complessiva di esercizio - per tutti e 5 i pozzi - pari a l/s 49,50 (in considerazione che il pozzo 4 funziona fuori dalle ore di lavorazione e, quindi, non in contemporanea con gli altri pozzi e che neppure il pozzo 5 funziona contemporaneamente agli altri essendo non attrezzato e utilizzato solamente in caso di necessità di soccorso) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 382.800.
3. Il prelievo avviene per tutti e 5 i pozzi dal corpo idrico: cod. 0032ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA - LIBERO (limite acquifero A2: pozzo 1 mt. 66,70, pozzo 2 mt. 67,00, pozzo 3 e 4 mt 66,70 e pozzo 5 mt. 68,20 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 2.441.08.**
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta

automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **2,441,08 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2027**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre

mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).
- 10. Ulteriori prescrizioni** impartite a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del "Metodo ERA" in "*Repulsione*":
 - in caso di accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;
 - il rilascio del rinnovo della presente concessione è subordinato all'effettuazione, a carico del concessionario, di una prova di portata (almeno a 5 gradini di cui l'ultimo con $Q \geq 55$ l/sec – almeno 5 l/s in più rispetto alla portata massima concessa) con relativa determinazione della portata critica dell'opera di presa di cui trattasi.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva

2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Monti Marco (C.F. MNTMRC48D18C669Z), in qualità di legale rappresentante della Emiliana Conglomerati S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 02503180354), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 06/03/2023

**Firmato digitalmente, per accettazione,
dal legale rappresentante della
concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.